SUI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA RIGUARDANTI I RITARDI DEI TRENI

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753

Di tali contravvenzioni sono responsabili i direttori generali o direttori d'esercizio che legalmente rappresentano le Societa' esercenti, e sono puniti con le pene pecuniarie stabilite col decreto anzidetto.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1900, non più in vigore dal 30 novembre 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sui provvedimenti di polizia ferroviaria riguardanti i ritardi dei treni
Estremi	Legge 21 dicembre 1899, n. 446
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1899

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sui-provvedimenti-di-polizia-ferroviaria-riguardanti-i-ritardi-dei/art-2-provvedimento-abrogato-dal-d-p-r-11-luglio-1980-n-753/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it